

COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

di.....

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE di DELIBERAZIONE

OGGETTO: nomina degli scrutatori ⁽¹⁾ per il Referendum provinciale propositivo sulla qualificazione come distretto biologico del territorio agricolo della provincia di Trento indetto per il giorno 26 settembre 2021

L'anno **duemilaventuno** addì
del mese di..... alle ore nella sala riservata per le
adunanze si è riunita la Commissione elettorale comunale, nelle persone dei signori:

1.- Sindaco - Presidente
2. - Membro ⁽²⁾
3. - Membro ⁽²⁾
4. - Membro ⁽²⁾
5. - Membro ⁽²⁾
6. - Membro ⁽²⁾
7. - Membro ⁽²⁾

Con l'assistenza del signor, segretario comunale/funziario delegato dal segretario comunale, che funge da segretario della Commissione, il signor nella sua qualità di ⁽³⁾ assume la presidenza e, riconosciuta la validità della riunione ⁽⁴⁾, dichiara aperta la seduta pubblica per la trattazione di quanto in oggetto.

Accertata la presenza dei signori,
rappresentantise designati.

Premesso che la presente adunanza è stata preannunciata con manifesto affisso all'albo comunale il giorno ⁽⁵⁾, il Presidente rende noto ai presenti che ai sensi dell'art. 42 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 e dell'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95 si procederà in pubblica adunanza:

(¹⁾ Fra il 25° e il 20° giorno antecedenti la data stabilita per la votazione (art. 42 della L.P. 5 marzo 2003, n. 2 e art 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95).

(²⁾ Effettivo o supplente.

(³⁾ Sindaco o Vicesindaco o Commissario straordinario o Assessore.

(⁴⁾ Per la validità della riunione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione la riunione è valida se il numero dei presenti non è inferiore a tre se la commissione è composta da sette membri ed a quattro se è composta da nove (art. 14, penultimo comma, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223).

(⁵⁾ Due giorni prima di quello nel quale si svolge la riunione della C.E.C. (art. 42 della legge provinciale 5 marzo 2003 e art. 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95).

- a) alla nomina di **quattro scrutatori** per ciascuna sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori;
- b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento;
- c) nel caso in cui il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b), alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli elettori di ambo i sessi del Comune che siano idonei a tale funzione e che non si trovino in uno dei casi di esclusione previsti dall'art. 43 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2.

Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) si procederà all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti sarà proclamato eletto il più anziano di età.

Nel caso sub b), qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti della Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procederà tramite sorteggio.

Si procede quindi alla nomina degli scrutatori per le seguenti N. sezioni elettorali del Comune, ottenendo i seguenti risultati:

N. d'ordine per ogni sezione	COGNOME E NOME DELLO SCRUTATORE NOMINATO
1.	Per la sezione n.:
2.	
3.	
4.	
1.	Per la sezione n.:
2.	
3.	
4.	
1.	Per la sezione n.:
2.	
3.	
4.	

1.	Per la sezione n.:
2.	
3.	
4.	
1.	Per la sezione n.:
2.	
3.	
4.	
1.	Per la sezione n.:
2.	
3.	
4.	
1.	Per la sezione n.:
2.	
3.	
4.	

Si procede inoltre a formare la graduatoria dei nominati o sorteggiati ⁽⁶⁾ per la sostituzione degli scrutatori in caso di loro rinuncia o impedimento (art. 6, comma 1, lett. b), L. 95/1989)

Cognome e nome nell'ordine di nomina/estrazione	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
...	

(⁶) Qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti della Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio. (L.95/1989 art. 6, comma 1 lettera b)).

Infine, preso atto che il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non è sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b), si procede a un'ulteriore votazione fra i nominativi iscritti nelle liste elettorali del comune (art. 6, comma 1, lettera c), legge 95/1989).

Cognome e nome nell'ordine di nomina	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	

Letto, confermato e sottoscritto

I MEMBRI

IL PRESIDENTE

f.to _____
 f.to _____
 f.to _____
 f.to _____
 f.to _____
 f.to _____

f.to _____

IL SEGRETARIO
 f.to _____

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo
, li

Il Segretario

